

TRIBUNALE DI VERONA**SEZIONE LAVORO***Ricorso ex art. 700 c.p.c.****Per***

il prof. **Domenico AMADEO**, nato a Reggio Calabria il 30.10.1988, ivi residente in Contrada Bosco Pellaro n. 88 (C.F. MDADNC88R30H224F), rappresentato e assistito dal sottoscritto **Avv. Gaetano Vizzari** del foro di Reggio Calabria (C.F. VZZGTN57S04I139I, il quale indica ai fini di cui all'art. 176 c.p.c. l'indirizzo p.e.c. gaetano.vizzari@avvocatirc.legalmail.it), giusta procura allegata in foglio separato al presente atto *sub* all. 1, presso cui è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via fra' Gesualdo Melacrino n. 24;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – Ambito territoriale di Verona;

ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso la quale sono legalmente domiciliati.

PREMESSO IN FATTO

1. In data 31.05.2022 il prof. Domenico Amadeo, sopra generalizzato, presentava domanda di accesso alle g.p.s. della provincia di Verona per l'a.s. 2022/2023 per le classi di concorso A048 e A049, dichiarando tutti i titoli in proprio possesso, inclusi quelli per il servizio svolto in vari istituti scolastici della Regione Veneto nel precedente a.s. 2021/2022 (all. 2).



2. I titoli di servizio, come previsto dalla procedura informatizzata, non sono stati caricati manualmente dall'istante, il quale selezionato tutti e soli quei servizi indicati automaticamente dal sistema.

3. Le g.p.s. di interesse del prof. Amadeo sono state pubblicate una prima volta in data 02.08.2022 e poi ripubblicate dapprima il 25.08.2022, quindi il 30.08.2022 e infine il 31.08.2022 (all.ti 3, 4, 6, 8, 9, 10).

4. Già in data 02.08.2022, al momento della prima pubblicazione della graduatoria, l'odierno istante si avvedeva della mancanza di n. 02 punti rispetto ai 32,5 che avrebbero dovuto essergli riconosciuti in graduatoria in virtù dei titoli presentati e del servizio svolto, assenti, in particolare, nella parte relativa ai titoli di servizio; di conseguenza, in pari data formulava istanza di rettifica (qui allegata), comunicata via pec all'Ambito territoriale di Verona (all. 5).

5. Con le successive ripubblicazioni della graduatoria, tale situazione veniva solo parzialmente sanata mediante l'inserimento di un punto, riconoscendo così all'istante un punteggio complessivo pari a 31,5, comunque carente di un ulteriore punto.

6. Si evince dalla schermata video tratta dal sistema informatico del Ministero (all. 15) l'assenza tra i servizi svolti dal prof. Amadeo dell'ultimo contratto a tempo determinato stipulato per l'a.s. 2022/2023: trattasi, in particolare, del contratto n. prot. 3869 del 19.04.2022, stipulato presso l'I.C. Treviso 2 "Serena" per la copertura di un posto dal 16.04.2022 al 15.05.2022 (qui allegato sub 7), il quale, da sé, comporta l'attribuzione di 1 punto, verosimile causa dell'assenza di un ulteriore punto e quindi dell'erroneo punteggio riconosciuto, pari a 31,5 anziché 32,5.

7. In data 16.09.2022 veniva comunicato via mail al prof. Amadeo che, sulla base delle preferenze espresse, gli sarebbe stata assegnato uno spezzone di cattedra per 10 ore per l'insegnamento "*EEEM - EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA*" sulla sede VREE845013 - BOSCO CHIESANUOVA (all. 11, si veda altresì il bollettino di cui all'all. 12), sede estremamente disagiata e priva di qualunque collegamento coi mezzi pubblici, che il prof. Amadeo si vedeva costretto a rifiutare.

8. Pertanto, con decreto del 20.09.2022 (all. 13), il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Bosco Chiesanuova, disponeva che l'istante, ai sensi dall'art. 14, comma 1, lettera a) dell'O.M. 112/2022 (all. 19), perdeva "*la possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle*



GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni ordine e grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico 2022/2023”.

9. È chiaro, di contro, alla luce della graduatoria pubblicata in data 31.08.2022, che, col riconoscimento di un ulteriore punto e quindi con un punteggio complessivo pari a 32,5, al prof. Amadeo sarebbe stata assegnata altra sede, che egli avrebbe senz'altro tempestivamente accettato.

10. In data 6.10.2022 veniva spedita via p.e.c. da questo Studio legale all'USR Veneto – Ambito territoriale di Verona istanza per l'annullamento parziale e la conseguente rettifica del decreto n. 0003048 registro decreti del 31.08.2022 e per consentire una nuova scelta della sede al prof. Amadeo (all. 16), alla quale, tuttavia, non è mai pervenuto riscontro, ciò che adesso costringe il ricorrente, trascorso un **lasso di tempo inaccettabile**, ad adire le vie giurisdizionali.

Tanto premesso in fatto, deve osservarsi in punto di

DIRITTO

1. Sulla giurisdizione e competenza del Tribunale adito.

Giova innanzitutto soffermarsi, in punto di rito, sulla chiara sussistenza della giurisdizione del G.O. nel caso che ci occupa, in virtù dei principi chiaramente espressi in materia dalla costante giurisprudenza.

Le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze non sono procedure concorsuali, cosicché non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 T.U.P.I. di cui al D.Lgs. 165/2001. Trattasi, infatti, di atti che rimangono ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, co. 2 del richiamato Testo unico del pubblico impiego, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretese consistono solo nella conformità o difformità a



legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Cons. Stato sent. n. 953/2016).

A maggior ragione tali regole generali devono applicarsi alla vicenda in discorso, ove si contesta, in primo luogo, l'esistenza di un mero errore materiale nella graduatoria, che l'USR non ha mai inteso correggere, nonostante sia stato per ben due volte sollecitato sul punto dal ricorrente; in secondo luogo, si vuol far valere il diritto del prof. Amadeo ad effettuare nuovamente la scelta delle sede, essendo stata la prima irrimediabilmente viziata dall'errore suddetto.

Quanto alla competenza per territorio, è palese quella del Tribunale adito ai sensi dell'art. 413, co. 5 c.p.c.

2. Sul *fumus boni juris*.

Entrando nel merito della controversia, appare evidente come sia **obbligo dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle sue articolazioni territoriali procedere all'immediata rettifica delle g.p.s. pubblicate in allegato al decreto in oggetto**, contenenti il summenzionato errore, derivato dalla mancata presa in considerazione, da parte del sistema, del contratto a tempo determinato n. prot. 3869 del 19.04.2022 stipulato presso l'I.C. Treviso 2 "Serena".

Sarà, allora, di conseguenza, provvedimento vincolato la revoca e/o l'annullamento del decreto del 20.09.2022 del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Bosco Chiesanuova, col quale disponeva che l'istante, ai sensi dall'art. 14, comma 1, lettera a) dell'OM 112/2022, perdeva *"la possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni ordine e grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico 2022/2023"*, **poiché l'assegnazione della sede è risultata manifestamente viziata dall'erronea attribuzione del punteggio in graduatoria.**

Sotto tale profilo, è manifesto che l'errore sia derivato da un malfunzionamento del sistema informatico del Ministero oppure da una scorretta alimentazione dei dati relativi ai contratti individuali di lavoro da parte degli uffici, come è evidente dalla schermata



allegata *sub* all. 15, in cui manca proprio il contratto del 19.04.2022. In entrambe le ipotesi, **la responsabilità di tale carenza deve essere interamente attribuita all'Amministrazione**, che ha negligenemente ommesso di prendere in considerazione una parte significativa del servizio svolto dal ricorrente, al quale, viceversa, non può essere attribuita alcuna responsabilità rispetto all'errore verificatosi. Ad ogni buon conto, **è onere dell'Amministrazione risalire alle cause dell'errore verificatosi**, poiché il ricorrente ha fatto tutto quanto gli era consentito dal sistema informatico mediante la procedura automatizzata di compilazione della domanda e di scelta delle sedi, **avendo egli potuto selezionare solo i servizi caricati al sistema gli unici che gli era consentito di spuntare positivamente**.

Non ricorre, dunque, alcuna delle cause di inammissibilità della domanda di partecipazione di cui all'art. 7 O.M. 112/2022 (all. 19), tutte legate a ipotesi di negligenza dell'aspirante docente nella compilazione della domanda in forma telematica o al mancato possesso dei titoli e dei requisiti richiesti, dei quali, invece, il prof. Amadeo è pacificamente titolare.

Ciò nonostante, una volta assegnata la sede, l'istante ha comunque dovuto assolvere l'onere valutativo circa l'accettazione della sede, optando, infine, per la rinuncia, in ragione di seri motivi oggettivi. La perdita del punto in graduatoria, infatti, ha comportato l'assegnazione di una disagiata sede di montagna per sole dieci ore, suddivise su cinque plessi, ciascuno situato in diverse frazioni del vasto comune di Bosco Chiesanuova, non collegate in alcun modo con mezzi di pubblico trasporto. Ciò avrebbe comportato per il ricorrente, residente a Reggio Calabria, spese tali quasi da eguagliare lo stipendio netto che avrebbe conseguito con tale *spezzone* di cattedra. Emerge dalle graduatorie qui allegate, infatti, che, con un solo punto in più, il ricorrente avrebbe ottenuto una sede nel comune di Verona o comunque nelle sue immediate vicinanze, ad orario completo.

Tale scelta, tuttavia, per le ragioni esaminate, è da ritenersi totalmente viziata dall'errore suddetto e pertanto da considerarsi inefficace *tamquam non esset* per il ricorrente, il quale dovrà essere correttamente reinserito nelle graduatorie per cui ha presentato domanda, in modo da poter scegliere anche sedi derivante da disponibilità sopraggiunte, non potendosi applicare al medesimo la norma di cui all'art. 12, co. 8 della cit. O.M. 112/2022, secondo cui *“gli aspiranti che abbiano rinunciato*



*all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento", proprio perché **la rinuncia si è imposta quale atto obbligato al ricorrente odierno, al fine di poter contestare l'erroneità della graduatoria.***

Dovrà, quindi, essere consentito al prof. Amadeo di **effettuare nuovamente la scelta delle sedi sulla base del punteggio corretto**, con consequenziale nuova assegnazione coerente alla posizione di graduatoria, secondo le procedure che è obbligo dell'Amministrazione resistente individuare e offrire al ricorrente.

3. Sul *periculum in mora*.

È evidente, infine, il pregiudizio grave e irreparabile cui il prof. Amadeo sta già andando incontro, causato dalla negligenza e dall'inerzia dell'USR Veneto e in particolare dell'Ambito territoriale di Verona.

Il provvedimento di esclusione dalle g.p.s., emesso, come visto, dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Bosco Chiesanuova in data 20.09.2022, impedisce al ricorrente di accedere a qualunque altra graduatoria provinciale per supplenze in qualsivoglia provincia d'Italia per l'intero anno scolastico in corso, così, di fatto, pregiudicando lo stesso diritto costituzionalmente garantito al lavoro dell'istante, il quale, laureato magistrale in scienze motorie, ha già acquisito specifiche attitudini ed esperienze nel campo dell'insegnamento e vede nel mondo scolastico il miglior contesto in cui spendere la propria professionalità e formazione.

Si consideri, poi, che il continuo scorrimento delle graduatorie, dalle quali il ricorrente, ad oggi, è escluso, comporta la progressiva copertura dei posti liberi nella provincia di riferimento, ciò che rende sempre più difficile, ad oltre tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico, ottenere una supplenza, anche mediante sistemi alternativi e più rapidi rispetto alle g.p.s., quali la messa a disposizione (MAD), strumento estremamente precario, limitato alle sole supplenze brevi e temporanee.

In altri termini, la mancata correzione dell'errore che qui si denuncia e la consequenziale preclusione all'accesso alle g.p.s. per l'a.s. corrente, che si protrae ormai



da oltre tre mesi, **pregiudica, in maniera presto irreversibile, la possibilità dello stesso di svolgere qualunque attività didattica fino al termine dell'anno scolastico**, ciò che cagiona non solo un rilevante danno economico per le mancate retribuzioni percipiende (circa dieci mensilità da settembre 2022 a giugno 2023), ma altresì la perdita del relativo punteggio, che peserà inevitabilmente nella formazione delle graduatorie per gli anni scolastici successivi, nonché, soprattutto, ai fini della futura immissione in ruolo.

Da ciò la necessità del tempestivo provvedimento cautelare, che si domanda emettersi già con decreto *inaudita altera parte* ex art. 669 *sexies*, co. 2 c.p.c.

4. Sulle forme di notificazione del presente ricorso: istanza di notificazione mediante modalità alternative ex art. 151 c.p.c.

Si domanda, infine, che il ricorrente venga autorizzato alla notificazione del presente ricorso ai terzi potenzialmente controinteressati mediante forme alternative di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., quali, precipuamente, la pubblicazione sull'apposita area del sito internet dell'USR Veneto o dello stesso Ministero dell'Istruzione e del Merito, come già disposto, da anni, da molti Tribunali ordinari e Amministrativi.

Risulta evidente, infatti, come sia onere sproporzionato ed eccessivamente costoso per il ricorrente tanto la notifica nelle forme ordinarie ai sensi degli articoli 139 ss. c.p.c., quanto quella per pubblici proclami sulla G.U.R.I. Al contrario, la pubblicazione presso il sito indicato rende il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza pienamente conoscibili nell'immediato da parte degli interessati, appartenenti alle categorie professionali della scuola e quindi adusi alla frequente consultazione di tali siti, così consentendo la piena integrazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso e considerato in fatto e in diritto, il prof. Domenico Amadeo, *ut supra* rappresentato, assistito e domiciliato, confida nell'accoglimento delle seguenti



CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro, in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e già con decreto *inaudita altera parte* ex art. 669 *sexies*, co. 2 c.p.c.:

1. **annullare parzialmente e ordinare al competente USR la rettifica delle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Verona per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, ripubblicate, col decreto n. 0003048 registro decreti del 31.08.2022, in relazione alla propria posizione, riconoscendo per ciascuna delle classi di concorso A048 e A049 un punteggio complessivo pari a 32,5;**
2. **annullare e/o revocare il decreto del 20.09.2022 del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Bosco Chiesanuova;**
3. **ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito e in particolare all'USR Veneto di consentire al prof. Amadeo una nuova scelta delle sedi con conseguenziale nuova assegnazione coerente alla posizione di graduatoria;**
4. condannare l'Amministrazione resistente alla integrale refusione delle spese e competenze di giudizio.

Si allegano ai fini istruttori:

1. procura *ad litem*;
2. domanda di accesso graduatorie 2022/2023 Amadeo Domenico;
3. graduatoria_provinciale scuole medie 2082022;
4. graduatoria_provinciale scuole superiori 02082022;
5. istanza di rettifica del 02.08.2022;
6. prima ripubblicazione graduatoria_provinciale_superiori 29082022;
7. contratto scuola media *tvic87100t_20220422t145944*;
8. prima ripubblicazione graduatoria_provinciale_superiori 29082022;
9. seconda ripubblicazione graduatoria_provinciale_medie__31082022;
10. seconda ripubblicazione graduatoria_provinciale_superiori__31082022;
11. email di conferma di assegnazione sede del 16.09.2022;



12. bollettino n. 3 del 16.09.22;
13. **decreto mancata assunzione in servizio 20.09.2022;**
14. **decreto n. 0003048 registro decreti del 31.08.2022;**
15. schermata coi servizi svolti dal prof. Amadeo;
16. autodichiarazione reddito imponibile ai fini del C.U.;
17. C.I.E. ricorrente;
18. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022.

Con perfetta osservanza.

Reggio Calabria, lì 30.11.2022

Avv. Gaetano Vizzari

DICHIARAZIONE C.U.I.R.

Si dichiara che il presente giudizio è **esente** dal contributo unificato di iscrizione a ruolo in virtù del disposto di cui all'art. 9, co. 1 bis D.P.R. 115/2002, risultando l'ultimo reddito imponibile del ricorrente inferiore ad € 35.240,04, giusta autocertificazione qui allegata come all. 17.

Reggio Calabria, lì 30.11.2022

Avv. Gaetano Vizzari

